

SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA IN LIQUIDAZIONE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERANTE IN PROVINCIA DI ENNA IN POSSESSO DI AMBULANZE DI RIANIMAZIONE DI TIPO "A" E PERSONALE ABILITATO ADDETTO DA IMPIEGARE NELLE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE CHE SI TERRANNO PRESSO L'AUTODROMO DI PERGUSA NELL'ANNO 2026.

TRA

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA IN LIQUIDAZIONE (in seguito denominato "Ente"), con sede in Pergusa (EN) Via Nazionale, C.F. e P. IVA 00575770862, rappresentato dall'Avv. Mariangela Corbo, nata a Montemiletto (AV) il 30/10/1964, nella sua qualità di Liquidatore - legale rappresentante nominato con Delibera del CDA n. 26 del 02/08/2024

E

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO _____ (di seguito denominata "Associazione"), con sede in _____ via _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, iscritta al Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS) (di seguito denominate congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Consortile, l'Ente ha per scopo fondamentale l'organizzazione e la gestione associata, da parte degli enti consorziati, di attività turistico-sportive indirizzate alla promozione, diffusione, conoscenza e pratica dello sport motoristico nonché alla gestione di impianti sportivi e l'organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, cinematografiche fieristiche, mercati e di spettacolo, al fine di realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale dell'ennese, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge N.142/1990;
- l'Ente, sebbene si trovi in stato di liquidazione dal 02/08/2024, deve adempiere alle obbligazioni contrattuali regolarmente assunte con riferimento alle attività motoristiche da tenersi nell'anno 2026;
- per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività motoristiche per l'anno 2026, si rende necessario ed indispensabile usufruire del servizio Ambulanza/e di Rianimazione tipo "A" e personale abilitato addetto;
- L'Ambulanza deve essere regolarmente autorizzata, attrezzata e il personale addetto adeguatamente formato;

CONSIDERATO CHE

- con l'avviso di manifestazione di interesse e i suoi allegati sono stati definiti l'oggetto, i requisiti, le procedure di partecipazione e i riferimenti normativi necessari per il rapporto di collaborazione con le Associazioni;
- con Determinazione N.156 del 03.12.2025 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse e lo schema della presente;
- l'Associazione_____ ha manifestato interesse allo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente.

VISTO

- Lo Statuto Consortile
- Il contenuto del Contratto stipulato dall'ente che prevede la presenza, per ogni giorno di test, di n. 1 o più Ambulanza di Rianimazione tipo "A" e relativo personale formato addetto;
- Lo Statuto Sociale dell'Associazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E RICHIAMI

L'Ente e l'Associazione approvano quanto sopra premesso, considerato e richiamato quali parti integranti e sostanziali della presente.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONTRATTO

Il presente contratto disciplina il rapporto tra l'Ente e l'Associazione per il servizio Ambulanza di Rianimazione tipo "A" e relativo personale formato addetto da impiegare, sotto il coordinamento dell'Ente, nelle manifestazioni motoristiche che si terranno presso l'Autodromo di Pergusa nell'anno 2026.

ART. 3 - SERVIZIO

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto con le seguenti modalità:

L'Ente comunicherà all'Associazione, non appena ricevuta conferma del noleggio o di altre attività in circuito, una formale richiesta specificando il numero di Ambulanze e personale addetto necessari, l'orario e i giorni di servizio richiesti. La richiesta verrà effettuata, di norma, con un preavviso di 24 ore, salvo casi di necessità in cui il preavviso potrà essere ridotto a 12 ore, in qualsiasi giorno della settimana.

L'Associazione si impegna a curare con la massima diligenza il servizio, al fine di assicurare la prestazione in modo professionale.

In caso di impegni concomitanti, l'Associazione garantirà sempre la priorità ai servizi richiesti dall'Autodromo di Pergusa, assicurando la copertura con un preavviso minimo di 12 ore dall'evento.

ART. 4 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni impedimento che non potrà comunque costituire rinuncia del servizio.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di un anno, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026. L'Ente avrà facoltà di rinnovarla per un ulteriore anno.

Il contratto potrà essere prorogato, in vigenza dello stesso, per ragioni di natura tecnica o normativa, nonché in caso di necessità legate al completamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto cui affidare il servizio.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente riconosce all'Associazione:

- il compenso servizio giornaliero, oltre iva se dovuta, che verrà erogato a seguito approvazione da parte degli uffici del resoconto mensile;

I suddetti compensi e/o rimborsi verranno erogati mensilmente, ad avvenuto espletamento dei servizi, previa presentazione di regolare fattura fiscale o ricevuta e rendicontazione asseverata dall'Ente.

ART. 6 - RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto nei seguenti casi:

- in caso di perdita in capo all'Associazione dei requisiti richiesti per l'affidamento anche se presenti negli atti di gara;
- scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione, ovvero modifiche sostanziali nell'assetto associativo tali da far venire meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

ART. 7 - RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà essere risolto dall'Ente nei seguenti casi:

- a) gravi fatti e comportamenti imputabili all'Associazione o ai propri iscritti che compromettano il regolare svolgimento del servizio, pregiudichino gli interessi dell'Ente o arrechino danni alla sua immagine o reputazione;
- b) violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione;
- c) violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni dell'Autorità;

In caso di inadempienze di cui alla lettera a), l'Ente provvederà a mettere in mora l'Associazione assegnando il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per adempiere e/o fornire idonee giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero nel caso di giustificazioni ritenute non valide o insufficienti, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nei casi previste alle lettere b) c) e d) l'Ente ha la facoltà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione sarà efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

La risoluzione del contratto in qualsiasi caso, non pregiudica il diritto dell'Ente al risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento, violazione o dal comportamento dell'Associazione.

ART. 8 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di stipulazione del presente contratto ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Associazione. La registrazione del contratto è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

La stipula del contratto avrà luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC, l'affidamento del servizio avverrà tramite MEPA.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione del presente contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dall'Ente ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento.

L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nel presente contratto e limitatamente al periodo di vigenza dello stesso, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 11 - DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e l'Associazione eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Enna